DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI

Art. 2

Disposizioni in materia di personale

Entro il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalita':

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organi che, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

Versione in vigore dal 30 marzo 1989, non più in vigore dal 29 maggio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasporti-ferroviari/art-2-disposizioni-in-materia-di-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it